

Versione italiana

Grono, 24 aprile 2007

CONSULTAZIONE IN MERITO AL PROGETTO DELL'ORDINANZA SUI PARCHI PRESA DI POSIZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO PARC ADULA

1. Introduzione

Su esplicita richiesta dell'UFAM e del seco abbiamo rielaborato e aggiornato lo studio di fattibilità del 2003 e la richiesta RegioPlus del mese di ottobre 2005. Abbiamo inoltrato questi due nuovi documenti all'UFAM a fine dicembre 2006 (studio di fattibilità in lingua italiana) rispettivamente al seco a inizio marzo 2007 (richiesta Regio Plus in lingua tedesca). Attendiamo ora la decisione definitiva in merito a un contributo Regio Plus per la prima fase di progettazione 2007/08.

In Svizzera è attualmente in preparazione un numero considerevole di progetti per parchi naturali regionali e ciò contrariamente ai pochi progetti di parchi nazionali. Di conseguenza, le prese di posizioni che giungeranno si concentreranno essenzialmente su questioni riguardanti i parchi naturali regionali ed eventualmente i parchi naturali periurbani. Invitiamo quindi i competenti uffici federali a valutare le considerazioni inerenti ai parchi nazionali con la stessa serietà di quelle che riguardano gli altri tipi di parco, anche se il numero di prese di posizione inoltrate dai responsabili per la preparazione di progetti di parchi nazionali dovesse essere esiguo. I promotori dei parchi naturali regionali richiedono l'applicazione rapida dell'ordinanza sui parchi e delle ulteriori prescrizioni secondo l'Art. 23I LPN, visto lo stato avanzato dei diversi lavori preparatori. Questa pressione non deve però portare alla precipitosa redazione del testo finale della presente ordinanza. Le norme, riguardanti in particolare i futuri parchi nazionali, richiedono un'analisi approfondita e l'equilibrata ponderazione delle domande sollevate.

Per sottolineare l'importanza del nostro punto di vista abbiamo riservato il capitolo 2 della nostra presa di posizione esclusivamente a questioni concernenti la preparazione e la gestione di parchi nazionali. Quali promotori del Parc Adula inoltriamo delle proposte e osservazioni che presentano una posizione alquanto soggettiva e ciò perché siamo coscienti che la "vita o morte" della nostra idea progettuale dipenderà molto dal contenuto del testo definitivo dell'ordinanza sui parchi che il Consiglio federale metterà in vigore.

2. Le richieste e considerazioni particolari di un ente progettuale di un parco nazionale

In riferimento al nostro esposto introduttivo vi facciamo immediatamente presenti i seguenti aspetti principali:

- Bottom up

Un parco naturale di importanza nazionale – come tutti concordano (vedi soprattutto Irene Kupfer, “Die regionalwirtschaftliche Bedeutung des Nationalparktourismus, untersucht am Beispiel des Schweizerischen Nationalparks”, Nationalparkforschung in der Schweiz, pag. 26) – potrà diventare realtà unicamente se la preparazione avviene „bottom up“. Questo vale in modo particolare per un nuovo parco nazionale, considerate le premesse molto rigide sulla protezione della natura che dovranno essere accettate dalla popolazione interessata.

Le premesse molto restrittive per la realizzazione e la gestione di un nuovo parco nazionale, in modo speciale per quanto riguarda la zona centrale (progetto OPar art. 17), renderebbero molto difficile la sua accettabilità da parte della popolazione dei „comuni parco“ e, particolarmente, da parte delle cerchie che già ora, in un modo o in un altro, sono attive all'interno del previsto perimetro del parco (come per esempio gli agricoltori e foresticoltori, i cacciatori e pescatori, gli escursionisti) e dimostrano per tradizione un atteggiamento di scetticismo nei confronti di norme di protezione e ciò nonostante la loro comprensione per gli aspetti paesaggistici e il loro amore per la natura.

La problematica dell'accettabilità non è una caratteristica specifica del comprensorio dell'Adula, è presente in tutti i progetti di parco. A causa delle menzionate alte esigenze sono evidentemente state abbandonate diverse iniziative per un parco nazionale in uno stato embrionale e la questione dell'accettabilità rappresenta un argomento centrale anche per i pochi progetti di parco nazionale che finora hanno sopravvissuto. Per quanto attiene al nostro progetto, abbiamo appositamente coinvolto dei gruppi di lavoro nella preparazione dello studio di fattibilità con l'obiettivo di poter meglio riconoscere gli aspetti particolarmente critici. Siamo giunti alla conclusione che la fattibilità della realizzazione del parco nazionale Adula – anche dal punto di vista politico – risulta essere comprovata, malgrado un certo scetticismo che consideriamo normale. La prova di questa constatazione sono la disponibilità delle cerchie direttamente interessate ad attivamente cooperare anche nella fase di progettazione e in modo particolare l'adesione formale degli esecutivi di 34 comuni politici alla proposta di elaborare un simile progetto.

Il progetto dell'ordinanza, con le sue regole restrittive, specialmente riguardanti i parchi nazionali, suscita purtroppo delle forti perplessità in merito alla reale accettabilità di un progetto che dovrà tener conto di questi principi.

In linea di principio, il legislatore federale si è espresso in favore della creazione di nuovi parchi nazionali. Nel caso contrario, questa possibilità non sarebbe stata inserita nella LPN parzialmente riveduta. Esige però giustamente che i rispettivi progetti dovranno essere condivisi dalla popolazione delle regioni interessate (LPN art. 23i). Ne consegue che il legislatore è obbligato a provvedere che l'accettabilità del progetto sia possibile e che il testo dell'ordinanza crei la base per l'accettabilità stessa del progetto.

Da rimarcare per l'ordinanza sui parchi

A nostro modo di vedere l'ordinanza sui parchi dovrà essere formulata in modo che la creazione di nuovi parchi nazionali in zone idonee possa essere accettata dalla popolazione interessata e dalle cerchie particolarmente vicine al destino del perimetro del futuro parco.

- Opzione parco nazionale

Considerati i presupposti molto rigidi per la realizzazione e la gestione di un parco nazionale dal punto di vista della protezione della natura e vista la diffusa opinione, secondo cui un parco naturale regionale sia più attrattivo per l'economia regionale, ci è stato suggerito a più riprese di rinunciare all'idea di un parco nazionale e di optare per la realizzazione di un parco naturale regionale anche nella zona dell'Adula.

Dopo approfondito esame – occorre sempre valutare seriamente tutti i suggerimenti – il Gruppo Operativo Adula ha deciso di mantenere l'opzione „parco nazionale“ e ciò essenzialmente per i seguenti motivi:

- dapprima e prioritariamente: consideriamo il comprensorio dell'Adula estremamente idoneo per un parco nazionale, tenendo conto delle sue dimensioni – difficilmente potrà essere individuata un'area di simili estensioni e analoghe qualità in Svizzera – , dell'alta percentuale di zone intatte, della sua bellezza e dei suoi eccellenti valori naturali (posizione al sud e al nord delle Alpi) come pure della sua particolarità culturale (tre culture linguistiche);
- sull'intero territorio svizzero sono attualmente in preparazione numerosi progetti di parchi naturali regionali. Un ulteriore parco di questo tipo nella zona dell'Adula non rappresenterebbe in nessun modo una rarità. Al contrario, ci chiediamo se fosse realistico motivare promotori e futuri attori, così diversi tra di loro da un punto di vista politico e culturale e appartenenti a due Cantoni, tre zone linguistiche e quattro regioni, per un'impresa comune atta alla realizzazione di un parco naturale regionale. La sfida eccezionale di un nuovo parco nazionale (e non solo regionale) genererà sicuramente forze di tutt'altro tipo;
- in tutta l'Europa, attorno a noi, sono stati creati dei parchi nazionali negli ultimi decenni. Solo la Svizzera dispone sempre ancora di un unico parco nazionale. Se esistono realmente delle zone idonee per nuovi parchi nazionali (e la nostra proposta lo dimostra) simili iniziative dovranno assolutamente essere sostenute e attivamente promosse;
- infine siamo convinti che un parco nazionale rappresenti un'importante chance per le zone di montagna pure dal punto di vista dell'economia regionale. Per il previsto perimetro del parco, ritenuto per buona parte zona a basso potenziale di sviluppo, difficilmente possono essere individuate serie alternative che garantiranno uno sviluppo economico simile.

E' ovvio però che le Autorità competenti dovranno promuovere la creazione di nuovi parchi nazionali allo stesso modo e con la stessa convinzione come la realizzazione di parchi naturali regionali e parchi naturali periurbani.

Da rimarcare per l'ordinanza sui parchi

Il testo dell'ordinanza deve creare delle basi reali e concrete per la realizzazione di nuovi parchi nazionali. Nel caso contrario, iniziative sovraregionali in favore di un parco nazionale, da creare in una zona evidentemente idonea, non potranno mai essere sviluppate con successo.

- Gli obiettivi diversificati di un parco nazionale

Per un parco nazionale la protezione del comprensorio dev'essere prioritaria. Bisogna però subito sottolineare che la LPN destina un parco nazionale espressamente pure allo svago, all'educazione ambientale e alla ricerca scientifica (art. 23f cpv. 2). Questa regolamentazione non si limita in nessun caso esclusivamente alla zone periferiche, ma si riferisce all'intero perimetro del parco. E' ovvio che le disposizioni inerenti la zona centrale devono essere più rigide di quelle concernenti la zona periferica, ma oltre alla ricerca, pure l'educazione ambientale si dovrà svolgere in primo luogo all'interno della zona nucleo, se si intende raggiungere il risultato auspicato dal legislatore. Ed è altrettanto evidente che le attività dei visitatori all'interno della zona centrale servono pure allo svago. La zona nucleo non è una riserva naturale: dovranno perciò essere emanate delle regole che permetteranno l'educazione ambientale e lo svago, di conseguenza anche un turismo ordinato. Pure la pascolazione dovrà essere ammessa in misura adeguata.

Nella zona periferica, per contro, la popolazione indigena potrà dedicarsi ulteriormente alle proprie attività economiche e socio-culturali, come il messaggio del 23 febbraio 2005 in merito alla revisione parziale della LPNP sottolinea esplicitamente a pag. 2162. Ammesse, anzi da promuovere, sono in particolare un'agricoltura e una foresticoltura sostenibili, ma pure la caccia e la pesca. Nella zona periferica si trovano infine anche piccole località che hanno conservato il proprio carattere tradizionale e rurale. Ne consegue che la zona periferica di un parco nazionale è paragonabile a un parco naturale regionale – come il rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sui parchi constata espressamente a pag. 5 (cifra 2.5). Di conseguenza, la zona periferica del parco nazionale deve poter essere utilizzata in analogia a un parco naturale regionale.

Se le regole concernenti l'utilizzazione della zona centrale e dalle zona periferica di un parco nazionale verranno definite nello spirito delle nostre indicazioni (e del legislatore federale!), secondo il nostro chiaro parere, sarà possibile assicurarsi l'indispensabile accettabilità da parte della popolazione e dei visitatori. In questo caso potrà inoltre essere creato l'auspicato valore aggiunto.

Da rimarcare per l'ordinanza sui parchi

L'ordinanza sui parchi dovrà essere formulata in modo di

- ***poter offrire nella zona centrale, oltre alla ricerca scientifica anche la possibilità di svago e di educazione ambientale; la zona nucleo non deve diventare una riserva naturale;***
- ***in rispetto al principio della sviluppo sostenibile, dev'essere possibile continuare l'esercizio delle attività attuali. Le attuali condizioni di vita dovranno essere mantenute e deve pure essere possibile promuovere il turismo, in analogia ai parchi naturali regionali.***

- Conseguenze per il Marchio „Parco nazionale“

Giustamente, il Marchio („label“) Parco viene concesso esclusivamente per il perimetro del parco (ossia in riferimento al parco nazionale per la zona centrale e la zona periferica); di conseguenza esso dovrà essere subordinato a condizioni d'utilizzazione. Queste condizioni dovranno però tener conto delle nostre considerazioni precedentemente espresse se veramente si intende rendere possibile la creazione di nuovi parchi nazionali e il raggiungimento degli obiettivi voluti dal legislatore.

Per questo motivo nutriamo seri dubbi circa varie condizioni d'utilizzazione della zona nucleo, evidentemente troppo restrittive, contenute nel progetto d'ordinanza e riguardanti in modo particolare il diritto di pascolo, l'obbligo di utilizzare esclusivamente percorsi definiti e l'utilizzazione invernale. Ritourneremo su queste prescrizioni nella valutazione di singole disposizioni (v. in seguito cifra 4).

Da rimarcare per l'ordinanza sui parchi

Il Marchio Parco dovrà essere concesso pure a un parco nazionale qualora l'adeguata utilizzazione del perimetro del parco (zona periferica e zona centrale) fosse assicurata in rispetto alla legge.

- Conseguenze per il Marchio Prodotto

Abbiamo fatto presente che la zona periferica è paragonabile a un parco naturale regionale. Di conseguenza la concessione del Marchio Prodotto („label prodotto“) Parco nazionale dovrà avvenire per principio in analogia al Marchio „Parco naturale regionale“.

In questo contesto si pone però un problema pratico con importanti ripercussioni di carattere economico per i parchi nazionali. Di tutta regola, i parchi naturali regionali comprendono superfici estese caratterizzate da importanti attività economiche di vario genere. La zona periferica di un parco nazionale, per contro, è limitata da un lato nelle sue dimensioni (150% della zona nucleo al massimo) e non può quindi essere estesa automaticamente a zone vicine più interessanti dal punto di vista economico. Inoltre, normalmente, sarà poca popolata e l'attività economica interesserà praticamente in modo esclusivo l'agricoltura e la foresticoltura, e parzialmente il turismo, però con attività artigianali molto esigue. Se si intende dare la stessa importanza e creare le stesse premesse economiche per le zone limitrofe di parchi nazionali come per i parchi naturali regionali – presupposto indispensabile se si vuol realmente promuovere la creazione anche di nuovi parchi nazionali nello spirito del legislatore – occorre assolutamente trovare una via d'uscita. Il Marchio Prodotto (ma logicamente non il Marchio Parco) dovrà essere ammesso per tutti i prodotti provenienti dai „comuni parco“.

Da rimarcare per l'Ordinanza sui parchi

Dovrà essere trovata una soluzione nel senso della concessione del Marchio Prodotto di parchi nazionali per tutti i prodotti indigeni certificabili effettivamente realizzati nell'intero comprensorio dei „comuni parco“.

- Il riferimento all'attuale Parco nazionale dell'Engadina

Consultando il progetto dell'ordinanza sui parchi, si ha l'impressione che le prescrizioni inerenti alle zone centrali di nuovi parchi nazionali siano state formulate in modo esplicito, seguendo l'esempio dell'attuale parco nazionale dell'Engadina.

A nostro avviso l'attuale „Parco nazionale“ non corrisponde a un parco nazionale secondo le norme generali europee. Se veramente si intende creare nuovi parchi nazionali in Svizzera, la relativa regolamentazione dovrà rispettare i criteri attualmente validi e riconosciuti nell'Europa centrale. L'obiettivo non può essere quello di creare uno o più copie del parco dell'Engadina, il quale in realtà è una zona selvaggia e che è stato escluso in modo esplicito dalla revisione parziale della LPN.

Per i futuri parchi nazionali svizzeri riteniamo molto importante l'analogia con gli esempi europei. Nuovi parchi nazionali dovranno essere competitivi soprattutto a livello turistico con i parchi nazionali dei Paesi confinanti e nel caso del Parc Adula in primo luogo con i parchi italiani.

Per i nuovi parchi nazionali svizzeri, a nostro avviso, il concetto espresso dall'art. 23f della riveduta LIM corrisponde totalmente alla definizione dell'IUCN sui parchi nazionali, che distingue precisamente quest'ultimi dalle zone di riserva naturale (vedi anche Irene Küpfer, pag. 19 f., in particolare illustrazione 2-1).

Da rimarcare per l'Ordinanza sui parchi

Le norme che verranno emanate per nuovi parchi nazionali svizzeri dovranno tener conto della realtà europea e quindi adempiere ai criteri europei. Regole più restrittive sarebbero controproducenti e diminuirebbero la loro attrattività. .

3. Ulteriori considerazioni di carattere generale

Per quanto concerne ulteriori considerazioni di carattere generale, rimandiamo in primo luogo alla presa di posizione della Rete parchi, che condividiamo per quanto attiene alle osservazioni di carattere generale. Abbiamo però riscontrato che questa presa di posizione dedica poca attenzione ai parchi nazionali.

In questo contesto ci riferiamo unicamente ai seguenti punti ritenuti di particolare importanza.

- Reale pericolo di una regolamentazione esagerata

L'art. 23l della LPNP riveduta indica le disposizioni che il Consiglio federale è obbligato a emanare per i parchi naturali d'importanza nazionale. Presumiamo che il rispetto di questa norma di legge venga rispettata con l'emanazione dell'Ordinanza sui parchi e che il Consiglio federale rinunci di conseguenza a un'ulteriore regolamentazione dei parchi.

Tenore art. 29 cpv. 5 del progetto dell'Ordinanza sui parchi il Consiglio federale incarica l'UFAM di definire delle linee direttive concernenti la concessione e l'utilizzazione sia del Marchio Parco che del Marchio Prodotto come pure la concessione di aiuti

finanziari globali. L'OPa dovrà essere affiancata da quattro ulteriori strumenti e più precisamente dal „Manuale“ con le direttive per la pianificazione, la realizzazione e la gestione di un parco naturale di importanza nazionale come pure per la procedura riguardante la concessione di aiuti finanziari globali, inoltre da uno strumento per la valutazione delle qualità del parco e gli interventi all'interno del suo perimetro, da criteri per la concessione del Marchio Prodotto e infine da direttive per il coordinamento delle ricerche. Questa accumulazione di prescrizioni e direttive crea il pericolo di una „sovraregolamentazione“ e della graduale riduzione del principio “bottom up”. In realtà, la stipulazione della carta, da formulare da ogni ente parco in accordo con il Cantone, dovrebbe essere sufficiente quale garanzia per una gestione dei parchi in conformità alla Legge.

Evidentemente le Autorità federali intendono assicurare la qualità dei parchi con la prevista regolamentazione molto dettagliata. A nostro modo di vedere però, l'enorme mole di norme e prescrizioni previste è fuori dimensione e proporzione, in particolare in relazione agli aiuti finanziari molto modesti della Confederazione.

Ai promotori dei parchi dovrà in ogni caso essere offerta l'opportunità di prendere posizione formale in merito a queste disposizioni complementari.

- Gli aiuti finanziari limitati

Dal rapporto esplicativo concernente il progetto dell'Ordinanza sui parchi si evince in modo molto eloquente, che la Confederazione intende concedere e quantificare gli aiuti previsti dall'art. 23k della NPN riveduta con la massima prudenza. In special modo vengono sin d'ora preannunciate delle restrizioni riguardo a sussidi a favore dell'attuazione degli obiettivi e misure definiti dalla carta e della garanzia della qualità durante il periodo di gestione; così, per esempio, l'aiuto finanziario per i centri parco viene posta in discussione.

A nostro parere, i limitati aiuti finanziari della Confederazione dovranno essere completamente elargiti sin dall'inizio e, per l'ammontare degli stessi dovrà essere tenuto in debito conto l'importanza dei singoli progetti.

Dal punto di vista dell'economia regionale, sarà indispensabile completare i sussidi previsti dalla NPN con contributi che si basano sulla nuova legge sulla politica regionale. Un'interpretazione letterale della legge sulle sovvenzioni, che deve impedire un doppio sovvenzionamento, è a nostro avviso un controsenso. Non è possibile che la concessione dei limitati contributi, che per i parchi sono messi a disposizione secondo la LPN e che servono innanzitutto alla promozione delle zone protette, comprometta lo sviluppo economico nel senso della NPR. Per tutti i settori, eccedenti il concetto di protezione dell'area del parco o che mirano alla ricerca scientifica (per es. svago, turismo e, per la zona periferica, le attività artigianali), devono essere messi a disposizione dei mezzi sulla base della legge sulla NPR. Invitiamo in modo esplicito i due Cantoni Grgioni e Ticino che ricevono pure la nostra presa di posizione a inserire nel programma d'attuazione NPR 2008 – 2011 un adeguato sostegno finanziario delle regioni parco.

- Armonizzazione con le procedure inerenti allo sviluppo territoriale

La realizzazione di un parco naturale d'importanza nazionale presuppone due procedure d'autorizzazione parallele: la procedura in base alla LPN riveduta – che, come abbiamo visto, risulta essere estremamente complessa – e la procedura secondo il diritto concernente lo sviluppo territoriale. Occorre prestare la massima attenzione al pericolo di effettuare doppiioni; in modo particolare bisogna evitare che l'UFAM introduca, in base alla Ordinanza sui parchi, dei procedimenti già previsti dai Piani Direttori Cantionali e dai Piani regolatori comunali (e inoltre nei Grigioni dai Piani Direttori Regionali che consideriamo degli strumenti molto utili).

4. Proposte e osservazioni in merito a singoli articoli del progetto di Ordinanza

Riguardo alle singole disposizioni contenute nel progetto dell'Ordinanza sui parchi rimandiamo in primo luogo alla presa di posizione della Rete parchi che appoggiamo nuovamente. Ci limitiamo dunque a proposte di modifica e osservazioni che condizionano la creazione e la gestione di nuovi parchi nazionali.

- Art. 2, aiuti finanziari globali

A nostro modo di vedere, le condizioni per la concessione di aiuti per l'istituzione di un parco (cpv. 1 litt. a) sono troppo alte. Dovrebbe essere sufficiente la garanzia dell'idoneità qualitativa del perimetro del parco, della fattibilità del parco e della reale possibilità di metterlo in opera e di farlo funzionare. Tutto il resto, in particolare l'organizzazione e la gestione, dovrà essere definito dalla carta.

La partecipazione finanziaria dei Cantoni (cpv. 2) dev'essere definito in modo più esatto in analogia ad altri atti legislativi della Confederazione che prevedono un sostegno finanziario dei Cantoni.

In merito ai mezzi finanziari limitati che la Confederazione mette a disposizione per la creazione e la gestione di parchi v. sopra cifra 3, 2.

- Art. 4, Calcolo dell'ammontare degli aiuti finanziari

L'ammontare degli aiuti finanziari globali non può essere determinato esclusivamente in base all'entità e alla qualità delle prestazioni (cpv. 1), le quali possono essere misurate solo con difficoltà, ma in primo luogo bisogna tener conto dell'importanza (dal punto di vista della protezione della natura un parco nazionale è di maggior valore di un parco naturale regionale) e dell'impegno che la creazione e la gestione del parco richiedono.

- Art. 5, Accordo programmatico / art. 9, Conferimento (del Marchio Parco)

Alla cifra 4, 3 abbiamo sottolineato la sovrapposizione e la complessità delle procedure. Ci chiediamo seriamente se non fosse opportuno unificare la procedura della Confederazione inerente alla concessione di aiuti finanziari globali per la gestione di un parco con quella atta al conferimento del Marchio Parco.

- Capitolo 3, Marchio Prodotto (art. 11 – 14)

Le disposizioni concernenti il Marchio Prodotto sono ovviamente e prevalentemente determinate dalle caratteristiche ed esigenze di parchi naturali regionali dove si svolgono attività economiche in misura piuttosto importante; esse non tengono per conto della situazione particolare delle zone periferiche dei parchi nazionali. Qualora anche i parchi nazionali dovessero essere in grado di creare valore aggiunto – e ciò rappresenta una condizione di base per l'accettabilità di un parco da parte della popolazione indigena – occorre applicare criteri specifici e meno restrittivi per il Marchio Prodotto di parchi nazionali. Al riguardo v. sopra cifra 2, osservazioni inerenti al Marchio Prodotto..

Non riteniamo inoltre indicato introdurre un ulteriore sistema di certificazione particolare per il Marchio Prodotto. Questo marchio dovrebbe essere conferito a tutti i prodotti senza ulteriore dispendio per l'ente parco e l'organo di certificazione, se gli stessi prodotti sono già stati certificati in base a validi criteri ecologici e qualitativi.

- Art. 16, Superfici (di un parco nazionale)

La formulazione dei capoversi 2 e 4, molto importanti per la creazione di un nuovo parco nazionale, è, a giusta ragione, flessibile. Esiste però il pericolo che le indicazioni dettagliate, contenute a pagina 16 del rapporto esplicativo, acquistino praticamente valore legale.

Capoverso 2 (zona centrale suddivisa in singole superfici parziali)

Abbiamo individuato i seguenti aspetti problematici:

La disposizione secondo la quale la superficie parziale più grande deve corrispondere al minimo a $2/3$ della zona centrale: se si dovesse optare per 5 superfici parziali (numero massimo consentito), le 4 zone complementari corrisponderebbero in media a $1/12$ della superficie più grande. Che scopo potrebbero avere simili “mini zone centrali”? In un comprensorio dalle dimensioni dell'Adula occorre fare in modo che le diverse superfici parziali vengano ripartite nel miglior modo possibile all'interno del perimetro complessivo.

Ci chiediamo inoltre se sarà possibile sempre garantire “l'interscambio biologico” all'interno di un perimetro complessivo di tali dimensioni. La particolarità del comprensorio dell'Adula è data da una parte dal suo carattere omogeneo e nello stesso tempo dalla presenza di una molteplicità straordinaria.

Capoverso 4 (Superficie della zona periferica)

Partiamo dal presupposto che un comprensorio dalle ampie dimensioni dell'Adula contenga diverse zone centrali parziali: in questo caso pure la zona periferica dovrà essere di proporzioni molto vaste visto che la zona periferica non “circonda” unicamente le singole zone centrali, ma le deve anche collegare tra esse. Ne consegue che non sarà possibile che la superficie complessiva della zona periferica corrisponda al massimo al 150% della vasta superficie complessiva delle zone centrali. Per il Parc Adula preannunciamo subito un'eccezione a questa “regola”.

- Art. 17, Zona centrale (di un parco nazionale)

Questo articolo che risulta essere determinante per la creazione di un nuovo parco nazionale è formulato in modo troppo dettagliato e contiene inoltre troppe restrizioni. A nostro modo di vedere, la disposizione deve contenere unicamente dei principi; tutti i dettagli, per contro, dovranno essere definite nella carta. Dato che si può presumere che nel nostro Paese verranno creati solo pochissimi nuovi parchi nazionali il pericolo di un trattamento di disuguaglianza tra i singoli parchi nazionali è praticamente inesistente anche se si rinuncia a una regolamentazione dettagliata. Basta l'armonizzazione tra le carte dei singoli parchi nazionali.

Sottolineiamo nuovamente che una regolamentazione della zona centrale troppo dettagliata e restrittiva rende la creazione di nuovi parchi nazionali (che è esplicitamente stata prevista dal legislatore) poco probabile. Questa è la convinzione di persone con senso pratico che conoscono a fondo la situazione nel potenziale perimetro del parco, la sensibilità della popolazione indigena e di conseguenza anche le premesse dell'accettabilità del progetto. Da un punto di vista politico il consiglio "Allora, fate un parco naturale regionale!" non ci sembra essere molto elegante e corretto (v. sopra cifra 2, osservazioni sotto il titolo "opzione").

Capoverso 1

- lettera a

A nostro parere si dovrebbe rinunciare in modo particolare ai seguenti divieti e alle seguenti prescrizioni:

- il divieto assoluto di uscire dai sentieri e dagli itinerari indicati che penalizza in particolare i turisti sciatori (i quali comunque non sono molto numerosi); sarebbe sufficiente indicare nella carta le aree aperte al turismo sciistico.
- il divieto assoluto di introdurre animali è evidente e corrisponde al buon senso che, all'interno della zona centrale, i cani siano tenuti al guinzaglio

Ci sia permessa la seguente osservazione complementare: la tendenza verso un regolamentazione molto dettagliata è la dimostrazione di un atteggiamento di sfiducia generale nei confronti della disciplina dei visitatori del parco. Vi possiamo per contro assicurare che le persone che visitano la prevista zona centrale già ora si distinguono di regola per un'ottima conoscenza della zona e per un alto rispetto dei valori naturali.

- lettera e

In consonanza con il rapporto esplicativo (pag.17) la seguente definizione dell'eccezione dal divieto di utilizzare il terreno a scopi agricoli "... ad eccezione dei pascoli tradizionali su piccole superfici" dovrà essere sostituita con la formulazione: "... ad eccezione dell'utilizzazione tradizionale di pascoli in base a criteri definiti in modo chiaro."

Ripetiamo: dovrebbe essere sufficiente che simili regole di dettaglio venissero definite nella carta dei parchi.

Capoverso 3

L'obbligo di demolizione di costruzioni e impianti esistenti all'interno della zona centrale è, a nostro modo di vedere in contrasto con la garanzia di conservazione della zona.

- Art. 18, Zona periferica

Nelle nostre osservazioni in merito agli obiettivi di un parco nazionale (v. cifra 2) abbiamo fatto presente che, secondo il rapporto esplicativo concernente il progetto della Opar, la zona periferica di un parco nazionale è paragonabile a un parco naturale regionale. Per questo motivo le attività tradizionali presenti nella zona periferica non dovranno essere solamente „tollerate“, ma dovranno essere sostenute e addirittura promosse; questo importante aspetto dev'essere esplicitamente menzionato nell'Ordinanza. Proponiamo perciò che le disposizioni dell'art. 21 OPar „Rafforzamento delle attività economiche sostenibili“ non abbiano validità esclusivamente per i parchi naturali regionali, ma anche per i parchi nazionali.

Come si può evincere dal messaggio concernente la revisione parziale della NPNP (v. pag. 2162) e dal rapporto esplicativo (pag. 18), la zona periferica contiene pure piccoli insediamenti che hanno conservato il proprio carattere tradizionale e rurale. L'esistenza di strutture edilizie che non corrispondono più al sistema di costruzione o utilizzazione tradizionale non potrà pregiudicare il riconoscimento dei rispettivi comprensori quali parti integranti della zona periferica. Ai sensi della lettera a dell'art. 18 OPar il ripristino di simili strutture dovrà essere promosso. Nel Cantone Ticino le disposizioni che permettono la riattazione di rustici corrispondono a questo obiettivo. Pure per il Moesano è stato proposto un modo di procedere analogo, denominato „riqualifica insediativa“. Ciò significa: interventi riguardanti strutture edilizie di tipo rurale, come in particolare i rustici, vengono autorizzati a condizione che si riesca in questo modo ripristinare gli elementi essenziali del loro carattere originario.

- Art. 27, Garanzia territoriale e armonizzazione delle attività d'incidenza territoriale

Rimandiamo alle nostre considerazioni in merito all'armonizzazione della procedura con quella riguardante lo sviluppo territoriale alla cifra 3. E' però importante che le premesse del diritto sullo sviluppo territoriale non facciano ritardare oppure addirittura impediscano la creazione di un parco d'importanza nazionale. Visto che le procedure atte alla revisione dei piani regolatori di regola chiedono parecchio tempo, per l'inizio della gestione di un parco dev'essere sufficiente che la rispettiva revisione venga espressamente prevista nella carta e ciò contrariamente a quanto definito alla lettera b dell'art. 27.

5. Considerazioni finali

Come inizialmente subito sottolineato, la nostra presa di posizione è stata redatta innanzitutto dal punto di vista del promotore di un futuro parco nazionale. Con le nostre proposte e considerazioni vorremmo dare un contributo all'obiettivo di evitare che le disposizioni della LPN riveduta non rimangano lettera morta, ma che la creazione di alcuni nuovi parchi nazionali diventi possibile e venga promossa pure dalla Confederazione a sostegno del principio "bottom up".

GRUPPO OPERATIVO PARC ADULA

Fabrizio Keller, presidente

Riccardo Tamoni, segretario